Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 16

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 21 gennaio 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1941

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 16 DEL 21 GENNAIO 1942-XX:

Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia — Gennaio 1942-XX (Fascicolo 1).

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 novembre 1941-XX, n. 1506.

Modificazioni al R. decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669, e alla legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 374, contenenti provvedimenti a favore delle industrie alberghiere.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 1 del R. decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669, è modificato come appresso:

« Sono stabiliti i contributi seguenti a favore di coloro che intendano costruire, costruire ed arredare, arredare, ampliare o migliorare alberghi, stabilimenti idro-termali o balneari, rifugi alpini, locali ricettivi o impianti che costituiscono coefficienti per l'incremento turistico:

1) sino al 25 per cento del capitale effettivamente impiegato e comprendente il valore del terreno, della costruzione, degli impianti, dell'arredamento, degli ampliamenti e delle attrezzature per le quali non siano concessi i mutui di cui al R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1561. Il contributo potrà essere elevato sino al 35 per cento per attrezzature od impianti di particolare interesse turistico;

2) del 2,50 per cento per venticinque anni per le aziende che abbiano ottenuto i mutui di cui al R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1561, e per la parte mutuata, mentre per la parte non mutuata valgono le disposizioni del n. 1 del presente articolo;

3) sino al 2,50 per cento per venticinque anni sulla spesa incontrata per le opere di costruzione, ampliamenti e miglioramenti compiuti dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669, da privati che cedano gli stabili in affitto per 25 anni per uso alberghiero, a titolo di concorso nel pagamento dell'affitto.

« Il contributo potrà essere elevato al 3,50 per cento nel caso che lo stabile da cedersi in affitto sia costruito da un Ente parastatale o di diritto pubblico dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669.

« I contributi di cui sopra potranno essere concessi soltanto per le opere ed attrezzature che siano ultimate ed in funzione quattro mesi prima della data che sarà

stabilita per l'apertura dell'Esposizione universale di Roma e, comunque, non oltre i due anni dalla cessazione delle ostilità ».

Art. 2.

L'art. 2 della legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 374, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per la cultura popolare stabilirà nel decreto di assegnazione dei contributi di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669, ovvero con provvedimento successivo, un termine perentorio per l'inizio delle opere sovvenzionate.

« Il Ministero della cultura popolare, entro 180 giorni dal termine assegnato per l'inizio, accerterà lo stato di avanzamento delle opere stesse.

« Qualora da tale accertamento risulti che i lavori non siano stati ancora iniziati, oppure non si tragga sicuro affidamento che la relativa attrezzatura alberghiera possa essere completata ed in funzione entro il termine previsto dal precedente art. 1, il Ministro per la cultura popolare, con provvedimento definitivo revocherà la concessione del contributo di cui all'art. 1, paragrafo 1, del R. decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669, e promuoverà il ricupero della parte di contributo già erogata.

« Nei casi anzidetti anche il contributo di cui al numero 2 di detto articolo sarà revocato dal Ministero della cultura popolare nei confronti del mutuatario, con diritto di rivalsa contro di questo dell'onere assunto dallo Stato per il servizio del prestito verso la Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico istituita presso la Banca nazionale del lavoro.

« Restano in vigore le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 del R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1561, per i casi in essi previsti ».

Art. 3.

Qualora siano ritenuti necessari le nuove costruzioni, gli ampliamenti o le migliorie di alberghi che — pure essendo avvenuta la regolare presentazione dei relativi progetti — non siano stati attuati il Ministero della cultura popolare su proposta del Comitato per i contributi turistici potrà consentire che altre ditte si sostituiscano alle precedenti ed assumano l'esecuzione e realizzazione delle attrezzature venute a mancare, purchè riconosciute idonee tecnicamente e finanziariamente.

La nuova ditta subentrerà alla precedente in tutti gli obblighi previsti dalla legge, anche per quanto riguarda i termini stabiliti per l'ultimazione dei lavori e l'apprestamento dell'attrezzatura alberghiera, e potrà beneficiare dei contributi stabiliti dal precedente art. 1 della presente legge.

Art. 4.

L'art. 5 della legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 374, è modificato come appresso:

« L'obbligo previsto dall'art. 1 del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1280, di non mutare senza il prescritto nulla osta del Ministero della cultura popolare la destinazione alberghiera dei fabbricati costruiti, migliorati od ampliati con i contributi statali, deve avere la durata di venticinque anni e deve esserne data pubblicità a cura del Ministero stesso, mediante trascrizione dei vincoli presso la Conservatoria delle ipoteche a carico dei beneficiari con l'applicazione dell'imposta unica di trascrizione ipotecaria nella misura fissa di tassazione di lire venti.

« La trascrizione del vincolo non è obbligatoria quando i contributi sono devoluti ai gestori per opere di migliorie nell'arredamento e per lavori di straordinaria manutenzione, esclusi gli ampliamenti eseguiti dai gestori medesimi in stabili alberghieri non di loro proprietà ».

Art. 5.

L'art. 7 della legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 374, è modificato come appresso:

« Il Ministero della cultura popolare liquida i contributi previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669, entro i limiti dell'importo massimo del contributo assegnato in base alle spese sostenute ed accertate dal Genio civile.

« Tale assegnazione, su richiesta delle parti interessate, e nei limiti dei fondi attualmente autorizzati, potrà essere revisionata dal Comitato per i contributi turistici in base ad aggiornamento dei precedenti preventivi presentati nei termini previsti dalla legge e limitatamente alle opere eseguite durante il periodo di guerra ».

Art. 6.

È in facoltà del Ministero della cultura popolare di ammettere ai benefici di cui al precedente art. 1 le opere facenti parte integrante del progetto presentato ed approvato dal Comitato per i contributi turistici e che furono iniziate dalle ditte prima dell'approvazione da parte del predetto Comitato, ma dopo la presentazione della relativa domanda di contributo, purchè riconosciute eseguite a regola d'arte da parte del Genio civile, in sede di accertamento.

Art. 7.

L'art. 17 del R. decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669, modificato dall'art. 12 della legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 374, è modificato come appresso.

« E' concessa l'esenzione dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovraimposte comunali e provinciali per il periodo di venticinque anni ai privati od agli enti di qualsiasi specie che avranno ultimato la costruzione di alberghi, rifugi alpini, stabilimenti idrotermali, o gli ampliamenti degli alberghi esistenti, progettati ed approvati in base al R. decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669, ed alla presente legge, quattro mesi prima della data che sarà stabilita per l'apertura dell'Esposizione universale di Roma e, comunque, non oltre due anni dalla cessazione delle ostilità, ferma restando ad ogni effetto la decorrenza dell'esenzione stessa dal 1° gennaio 1942-XX.

« In caso di ampliamento e di sopraelevazione l'esenzione è limitata alla parte effettivamente costruita in eccedenza a quella preesistente.

« L'esenzione venticinquennale è concessa anche agli edifici di cui al primo comma, ricostruiti sulle aree risultanti dalla integrale demolizione di fabbricati preesistenti.

« La demolizione deve essere preventivamente denunziata all'Amministrazione finanziaria a pena di decadenza.

« L'esenzione della normale imposta fabbricati e relative sovraimposte stabilita dal presente articolo è su-

bordinata alla condizione che il fabbricato conservi la originaria destinazione per l'intero periodo di 25 anni.

« L'esenzione di cui sopra può essere conservata con provvedimento definitivo del Ministro per le finanze, emanato di concerto con quello per la cultura popolare, qualora, cessate le necessità che giustificavano il vincolo della destinazione alberghiera, il Ministero della cultura popolare richieda che gli edifici siano trasformati in case di civile abitazione, anche se comprendono negozi.

« Tale beneficio può essere conservato ai fabbricati in parola soltanto nelle località nelle quali l'esenzione venticinquennale per le case di civile abitazione sia prevista dalle rispettive leggi di approvazione dei piani regolatori e gli edifici alberghieri siano costruiti sui terreni per i quali l'esenzione venticinquennale sia stata concessa con provvedimento di approvazione del piano particolareggiato e, ove occorra, con successivo decreto prima della ultimazione degli edifici stessi ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PAVOLINI — GORLA — RICCI — DI REVEL — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 5 dicembre 1941-XX, n. 1507.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 27 giugno 1941-XIX, n. 661, concernente modificazioni alle vigenti disposizioni relative alla carica di Capo di Stato Maggiore generale e alle sue attribuzioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 27 giugno 1941-XIX, n. 661, concernente modificazioni alle vigenti disposizioni relative alla carica di Capo di Stato Maggiore generale e alle sue attribuzioni, con le seguenti modificazioni:

All'art. 2 sono soppressi gli ultimi due commi.

Dopo l'art. 2 è inserito il seguente:

Art. 2-*bis*. — Dal Capo di Stato Maggiore generale dipendono direttamente i capi di Stato Maggiore delle singole Forze armate nell'ambito dei poteri e delle attribuzioni conferite dal presente decreto al Capo di Stato Maggiore generale.

Egli fa parte della Commissione suprema di difesa nonchè di ogni Commissione straordinaria che sia convocata dal Governo per lo studio di questioni riflettenti la difesa dello Stato.

L'art. 3 è sostituito dal seguente:

Il Capo di Stato Maggiore generale, uditi i capi di Stato Maggiore delle Forze armate interessate, propone al DUCE del Fascismo, Capo del Governo, le linee generali del piano complessivo di guerra con la specificazione dei compiti spettanti a ciascuna Forza armata; dopo approvazione comunica ai capi di Stato Maggiore delle singole Forze armate le conseguenti direttive perchè concretino su di esse la rispettiva preparazione e ne segue l'esecuzione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 5 dicembre 1941-XX, n. 1508.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 16 dicembre 1941-XX, n. 1509.

Avanzamento dei militari della Regia marina temporaneamente inidonei al servizio militare marittimo per ferite riportate in combattimento o per ferite provocate dall'offesa del nemico e riportate in servizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per tutta la durata dell'attuale guerra non costituisce impedimento all'avanzamento dei militari della Regia marina la condizione di temporanea inidoneità al servizio militare marittimo per ferite riportate in combattimento o per ferite provocate dall'offesa del nemico e riportate in servizio.

I militari, i quali, a termini del comma precedente, abbiano conseguito una promozione, non potranno, però, essere ammessi ad ulteriore avanzamento se non dopo che abbiano acquistato l'idoneità fisica incondizionata ed abbiano prestato almeno sei mesi di effettivo servizio, a meno che essi non vengano nuovamente a trovarsi nelle condizioni indicate nel primo comma.

Art. 2.

La presente legge ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 16 dicembre 1941-XX, n. 1510.

Modificazione all'art. 6 della legge 16 giugno 1940-XVIII, n. 721, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 16 giugno 1940-XVIII, n. 721;

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduta la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'interno, d'intesa col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La validità della disposizione di cui al 1° comma dell'art. 6 della legge 16 giugno 1940-XVIII, n. 721, è stabilita fino al 30 giugno 1944-XXII relativamente alle promozioni al grado 7° nel ruolo di cui alla tabella *A* annessa alla citata legge, e quella della disposizione di cui al secondo comma dello stesso art. 6 è stabilita fino al 30 giugno 1943-XXI.

Il disposto del terzo comma del medesimo art. 6 non si applica quando per l'avanzamento al grado superiore l'abbreviazione usufruita sul periodo di anzianità normale non sia stata superiore ad un mese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1942-XX
Atti del Governo, registro 441, *foglio* 57. — MANCINI

REGIO DECRETO 16 dicembre 1941-XX, n. 1511.

Inclusione del grado 4° fra i gradi per i quali è ammesso il collocamento fuori ruolo di funzionari dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'agricoltura e delle foreste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2958, e l'art. 17 del R. decreto 10 gennaio 1926-IV, n. 46;

Visto il R. decreto 25 agosto 1940-XVIII, n. 1440, modificato col R. decreto 6 marzo 1941-XIX, n. 135, col quale furono fissate le modalità e i limiti per il collocamento fuori ruolo del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Fra i gradi, per i quali è ammesso il collocamento fuori ruolo di funzionari dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'agricoltura e delle foreste, è incluso anche il grado 4° per non più di un'unità, restando fermo il contingente complessivo fissato dal R. decreto 25 agosto 1940-XVIII, n. 1440.

Il presente decreto avrà effetto a partire dalla sua data e fino a quando cessi dalla posizione di fuori ruolo il funzionario di grado 4° collocatovi con la prima applicazione del decreto stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

TASSINARI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1942-XX
Atti del Governo, registro 441, *foglio* 58. — MANCINI

REGIO DECRETO 20 novembre 1941-XX, n. 1512.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa della Madonna del SS.mo Rosario, in frazione Campagna del comune di Lonato (Brescia).

N. 1512. R. decreto 20 novembre 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa della Madonna del SS.mo Rosario, in frazione Campagna del comune di Lonato (Brescia) e viene autorizzata la stessa ad accettare la donazione disposta a suo favore con riserva d'usufrutto « vita durante » della donante su tutti i beni donati, eccettuata la casa da adibirsi ad abitazione del sacerdote cappellano, da Girelli Marianna fu Paolo; donazione consistente in beni situati in Lonato, descritti e valutati complessivamente lire 391.606,24.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1942-XX

REGIO DECRETO 5 dicembre 1941-XX, n. 1513.

Autorizzazione all'Istituto « Principe di Napoli » per i ciechi di Napoli ad accettare una eredità.

N. 1513. R. decreto 5 dicembre 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Istituto « Principe di Napoli » per i ciechi di Napoli viene autorizzato ad accettare l'eredità disposta in suo favore dalla signorina Rosa Guidi.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1942-XX

REGIO DECRETO 8 dicembre 1941-XX, n. 1514.

Fissazione delle circoscrizioni dei Regi consolati generali in Berlino, Amburgo e Danzica.

N. 1514. R. decreto 8 dicembre 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, vengono fissate le circoscrizioni dei Regi consolati generali in Berlino, Amburgo e Danzica.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1942-XX

REGIO DECRETO 18 dicembre 1941-XX.

Dichiarazione di pubblica utilità della costruzione di un binario di raccordo dello stabilimento della ditta ing. Goffredo Marchetti alla stazione di Foligno delle ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista l'istanza 6 febbraio 1941-XIX della ditta ingegnere Goffredo Marchetti di Roma diretta ad ottenere la dichiarazione di pubblica utilità, agli effetti della legge sulle espropriazioni, delle opere necessarie per la costruzione e l'esercizio di un binario di raccordo destinato ad allacciare a quella stazione delle ferrovie dello Stato il proprio stabilimento sito in Foligno, adibito alla fabbricazione di emulsione bituminosa per manto stradale;

Visto il progetto bollato l'8 febbraio 1941-XIX;

Vista la convenzione 1° febbraio 1941-XIX fra la ditta richiedente e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Ritenuto che lo stabilimento da raccordare è l'unico nella zona che produce emulsione bituminosa per manto stradale e che provvede di tale materiale l'Azienda autonoma statale della strada e le Amministrazioni provinciali e comunali della zona stessa;

Che in sede di pubblicazione della domanda di che trattasi non sono state prodotte opposizioni o reclami;

Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Viste le leggi 25 giugno 1865, n. 2359, 18 dicembre 1879, n. 5188, e 3 aprile 1926, n. 686, nonchè il testo unico delle disposizioni di legge sulle ferrovie concesse all'industria privata, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' dichiarata di pubblica utilità la costruzione, che si autorizza, del binario di raccordo dello stabilimento della ditta ing. Goffredo Marchetti alla stazione di Foligno delle ferrovie dello Stato.

Art. 2.

E' approvato il progetto bollato l'8 febbraio 1941-XIX ed è autorizzato l'esercizio del raccordo di cui all'articolo 1.

Il termine per il compimento dei lavori e delle occorrenti espropriazioni è fissato in anni due a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 3.

All'Amministrazione governativa è riservata ampia facoltà di revocare in qualsiasi momento, senza compensi, l'autorizzazione d'impianto e d'esercizio del raccordo e di prescrivere, egualmente senza compensi, qualora le ritenga necessarie, modificazioni così all'impianto come all'esercizio del raccordo medesimo.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

HOST VENTURI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1942-XX
Bilancio Comunicazioni - Reg. 9 I.G.M.T.C., foglio 24. — FERZI

(212)

REGIO DECRETO 9 dicembre 1941-XX.

Inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali, sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Visto il decreto del Capo del Governo 21 aprile 1937, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1937-XV, riguardante autorizzazione a requisire o noleggiare naviglio mercantile da inscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da guerra;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria navi da crociera, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Motoveliero *Giovannino B.*, di stazza lorda tonnellate 129,33, iscritto al Circondario marittimo di Molfetta, degli armatori Binetti Giovanni fu Vito e De Giosa Raffaele fu Vito Nicola, con sede a Molfetta: dalle ore 18 del 19 settembre 1941-XIX.

Motoveliero *Domenico Padre*, di stazza lorda tonnellate 29,59, iscritto al Compartimento marittimo di Salerno, dell'armatore Pagliara Amelia, con sede a Salerno: dalle ore 17,30 del 25 settembre 1941-XIX.

Motoveliero *Carmelo Padre*, di stazza lorda tonnellate 89,11, iscritto al Compartimento marittimo di Siracusa, dell'armatore Di Falco Luciano, con sede a Siracusa: dalle ore 11 del 24 settembre 1941-XIX.

Motoveliero *Santa Lucia*, di stazza lorda tonnellate 61,83, iscritto al Compartimento marittimo di Porto Empedocle, dell'armatore Raitano Rocco, con sede a Gela: dalle ore 12 del 28 settembre 1941-XIX.

Motoveliero *San Giuseppe*, di stazza lorda tonnellate 207,57, iscritto al Compartimento marittimo di Brindisi, dell'armatore Rollo Cesario Domenico fu Luigi, con sede a Brindisi: dalle ore 18 del 27 settembre 1941-XIX.

Motoveliero *Le Due Sorelle*, di stazza lorda tonnellate 121,97, iscritto al Compartimento marittimo di Porto Empedocle, dell'armatore Liotta Sebastiano, con sede a Licata: dalle ore 18 del 22 agosto 1941-XIX.

Motoveliero *Baicin*, di stazza lorda tonn. 177,40, iscritto al Compartimento marittima di Venezia, dell'armatore Fenzo Giovanni, con sede a Venezia: dalle ore 14 del 13 settembre 1941-XIX.

Motoveliero *Giuseppina Chiesa*, di stazza lorda tonnellate 213,06, iscritto al Compartimento marittimo di Livorno, dell'armatore Chiesa Nicola, con sede a Livorno: dalle ore 12 del 19 settembre 1941-XIX.

Motoveliero *Divina Provvidenza*, di stazza lorda tonn. 157,53, iscritto al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatore Carniglia Emidio fu Stefano, con sede a Riva Trigoso: dalle ore 8 del 18 settembre 1941-XIX.

Motoveliero *Alfiere*, di stazza lorda tonn. 51,46, iscritto al Compartimento marittimo di Portoferraio, dell'armatore Ballini Raffaello fu Francesco, con sede a Portoferraio: dalle ore 9 dell'8 settembre 1941-XIX.

Motoveliero *Ezilda B.*, di stazza lorda tonn. 82,59, iscritto al Compartimento marittimo di Portoferraio, dell'armatore Cavero Domenico fu Benedetto, con sede a Marciana Marina: dalle ore 11 del 10 settembre 1941-XIX.

Motoveliero *Enzo*, di stazza lorda tonn. 73,92, iscritto al Compartimento marittimo di Genova, degli armatori fratelli Crovari Silvio e Prospero, con sede a Camogli (Genova): dalle ore 16 del 6 settembre 1941-XIX.

Motopeschereccio *La Nuova Rosalia*, di stazza lorda tonn. 16,92, iscritto al Compartimento marittimo di Palermo, dell'armatore Conti Damiano fu Diego, con sede a Palermo: dalle ore 10 del 4 settembre 1941-XIX.

Motopeschereccio *Michelangelo*, di stazza lorda tonnellate 18,61, iscritto al Circondario marittimo di Molfetta, dell'armatore Bagnara Leonardo, con sede a Molfetta: dalle ore 8 dell'11 settembre 1941-XIX.

Motoscafo *Annie V.* di stazza lorda tonn. 13,33, iscritto al Compartimento marittimo di Napoli, degli armatori Eredi di S. E. Pietro Lanza di Scalea fu Francesco, con sede a Napoli: dalle ore 9 del 30 giugno 1941-XIX.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1942-XX
Registro n. 1 Marina, foglio n. 144.

(182)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 27 ottobre 1941-XIX.

Istituzione presso il Pio Istituto di S. Spirito ed Ospedali riuniti di Roma di un corso di specializzazione in dietetica per infermiere professionali e per assistenti sanitarie e visitatrici.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visti i decreti interministeriali 31 dicembre 1940, 30 aprile 1941 e 20 giugno 1941, registrati alla Corte dei conti rispettivamente in data 11 marzo, 30 aprile e 12 settembre 1941, con i quali è stata costituita presso il Ministero dell'interno una Commissione incaricata di predisporre le norme per la disciplina della dietetica nei pubblici istituti di cura;

Viste le proposte formulate dalla predetta Commissione;

Vista la domanda del presidente del Pio Istituto di S. Spirito ed Ospedali riuniti di Roma intesa ad ottenere l'autorizzazione ad istituire presso l'Istituto stesso un corso di specializzazione in dietetica per le infermiere diplomate e le assistenti sanitarie visitatrici;

Considerata la necessità di autorizzare l'istituzione del cennato corso di specializzazione in dietetica;

Visto il regolamento speciale per il funzionamento del corso con gli annessi programmi;

Visto l'art. 3 della legge 19 luglio 1940, n. 1098;

Decreta:

E' autorizzata l'istituzione presso il Pio Istituto di S. Spirito ed Ospedali riuniti di Roma (Reparto di patologia digestiva) di un corso di specializzazione in dietetica per le infermiere diplomate e le assistenti sanitarie visitatrici.

Sono approvati l'accluso regolamento speciale per il funzionamento di detto corso, nonchè i relativi programmi d'insegnamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Roma.

Roma, addì 27 ottobre 1941-XIX

p. *Il Ministro per l'interno*
BUFFARINI

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

(216)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 11 gennaio 1942-XX.

Nomina del Consigliere nazionale Nardi Vincenzo a membro del Comitato consultivo della Corporazione dei cereali.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVII, che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle corporazioni, in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 23 settembre 1939-XVII, con il quale il fascista Gaidoni Antonio è stato nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione dei cereali in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

Visito il proprio decreto 31 ottobre 1941-XX, con il quale il fascista Gaidoni Antonio cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione dei cereali;

Visto il proprio decreto 31 ottobre 1941-XX con il quale il fascista Nardi Vincenzo è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione dei cereali quale rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Nardi Vincenzo, consigliere effettivo della Corporazione dei cereali, è nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione predetta, quale rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura, in sostituzione del fascista Gaidoni Antonio che pertanto cessa dalla carica di membro del predetto Comitato consultivo.

Roma, addì 11 gennaio 1941-XX

MUSSOLINI

(215)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1941-XX.

Disposizioni concernenti l'iscrizione negli elenchi degli ufficiali idonei all'insegnamento della cultura militare.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto l'art. 3 del R. decreto-legge 15 luglio 1938-XVI, n. 1249, contenente norme per l'insegnamento della cultura militare nelle scuole medie e superiori del Regno, convertito con modifiche, nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 14, il quale dispone che ad ogni triennio si proceda alla formazione degli elenchi degli ufficiali idonei all'insegnamento della cultura militare;

Decreta:

Art. 1.

Gli ufficiali delle Forze armate dello Stato, i quali aspirino ad ottenere l'iscrizione negli elenchi degli ufficiali idonei all'insegnamento della cultura militare da formarsi, per ogni Provincia, per il triennio 1942-'45, dal Ministero dell'educazione nazionale, d'intesa con i Ministeri militari e con il Comando generale della M.V.S.N., dovranno inoltrare a questo Ministero (Gabinetto - Ufficio cultura militare), non oltre il 28 febbraio 1942-XX, regolare domanda su carta da bollo da L. 6.

Art. 2.

Nella domanda ciascun richiedente dovrà indicare quanto segue:

a) le sue generalità complete;

b) se celibe, coniugato o vedovo e il numero dei figli;

c) l'appartenenza alla razza ariana;

d) il grado rivestito, la Forza armata alla quale appartiene, la categoria di cui fa parte e la posizione nella quale si trova come ufficiale;

e) se fruisce di pensione a carico dello Stato e per quali motivi;

f) la residenza abituale;

g) il titolo di studio conseguito nelle scuole governative o pareggiate o legalmente riconosciute;

h) se ha frequentati i corsi delle accademie militari e degli istituti superiori di guerra;

i) l'attuale occupazione civile se ufficiale in congedo;

l) il grado d'insegnamento per il quale chiede l'iscrizione;

m) la Provincia nel cui elenco domanda di essere iscritto, tenendo presente che per il 3° grado va richiesta l'iscrizione per le sole Provincie sede di università;

n) se, dove, e in quale epoca abbia insegnato materie militari (storia militare, organica, tattica, topografia, fortificazioni) nelle scuole militari o cultura militare nelle scuole civili;

o) i voti riportati nelle prove di esame di cultura militare, ove queste siano state sostenute nelle scuole civili dopo l'istituzione dell'insegnamento della detta materia;

p) le pubblicazioni di carattere militare, specificando se si tratti di volumi o di articoli su riviste, giornali e periodici, fornendo i dati che ad essi si riferiscono;

q) ogni altro titolo di carattere militare.

Art. 3.

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:

1) copia dello stato di servizio rilasciato dalla competente autorità militare;

2) titolo di studio conseguito nelle scuole civili (diploma originale, o certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica);

3) attestato di iscrizione al P.N.F. di data non anteriore a due mesi, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento.

Art. 4.

Non sarà concessa l'iscrizione negli elenchi per il 1° e il 2° grado d'insegnamento, se il richiedente avrà già compiuto, o compirà nell'anno in corso, i 65 anni di età. Così pure non sarà concessa l'iscrizione negli elenchi per l'insegnamento di 3° grado se il richiedente avrà già compiuto, o compirà nell'anno in corso, i 70 anni di età.

Non sarà accordata l'iscrizione negli elenchi:

a) per l'insegnamento di 2° grado, se il richiedente non abbia frequentato con successo i corsi delle accademie militari o conseguito il diploma di una scuola dell'ordine superiore governativa o legalmente riconosciuta (licei classici, licei scientifici, istituti tecnici, istituti magistrali);

b) per l'insegnamento di 3° grado, se il richiedente non abbia frequentato con successo i corsi delle accademie militari o conseguito una laurea nelle Regie università.

Art. 5.

Fermo rimanendo il termine perentorio di cui all'art. 1 per la presentazione della domanda, i documenti di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 3 potranno essere rimessi fino a tutto il 31 marzo 1942-XX.

È fatta eccezione per gli ufficiali che si trovino a prestare servizio in zona di operazione, per i quali il termine della presentazione della domanda e dei detti documenti è prorogata fino a due mesi dopo il loro ritorno in patria.

Gli ufficiali che abbiano conseguito l'iscrizione negli elenchi formati per il triennio 1939-1942, per essere compresi nei nuovi elenchi, dovranno rinnovare la sola domanda, accompagnata con l'attestato di iscrizione al P.N.F. Essi sono dispensati dal rinnovare la documentazione di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 3, a meno che non abbiano da far valere nuovi titoli conseguiti durante il triennio. Quelli di costoro che abbiano raggiunto i limiti di età di cui al primo comma dell'art. 4, non potranno aspirare ad essere iscritti nei nuovi elenchi.

Gli interessati nella loro domanda dovranno indicare espressamente la loro qualità di iscritti negli elenchi del triennio 1939-42, la Provincia in cui risultano iscritti e il grado d'insegnamento.

Art. 6.

L'iscrizione va domandata e viene concessa, ove il richiedente risulti in possesso dei necessari requisiti, per un solo elenco di una sola Provincia e limitatamente a un solo grado di insegnamento.

L'iscrizione può essere negata a deliberazione insindacabile del Ministero dell'educazione nazionale, d'intesa con i Ministeri militari e con il Comando generale della M.V.S.N.

Roma, addì 6 novembre 1941-XX

Il Ministro: BOTTAI

(224)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1941-XX.

Sottoposizione a sequestro della S. A. Petrolifera italiana, con sede a Fornovo Taro, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che la S. A. Petrolifera italiana, con sede a Fornovo Taro (Parma) già sottoposta ad amministrazione straordinaria dal prefetto di Parma con suo decreto in data 1° agosto 1940, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, in quanto in detta azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità degli Stati Uniti d'America;

Ritenuto che è opportuno sottoporre l'azienda a sequestro ai sensi del citato Regio decreto-legge e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La S. A. Petrolifera italiana, con sede a Fornovo Taro (Parma), è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'ing. Carlo Zanmatti.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 dicembre 1941-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(218)

DECRETO MINISTERIALE 26 dicembre 1941-XX.
Sottoposizione a sequestro della S. A. Raffineria italiana olii per trasformatori, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. Raffineria italiana olii per trasformatori, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756, in quanto nell'azienda vi sono prevalenti interessi di persone di nazionalità degli Stati Uniti d'America;

Ritenuto che è opportuno sottoporre l'azienda a sequesto ai sensi del citato Regio decreto-legge e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La S. A. Raffineria italiana olii per trasformatori, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'Ecc. ing. Giuseppe Cobolli Gigli.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 dicembre 1941-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(219)

DECRETO MINISTERIALE 26 dicembre 1941-XX.
Sottoposizione a sequestro della S. A. Intava, con sede a Genova, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. Intava, con sede a Genova, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, in quanto nell'azienda vi sono prevalenti interessi di persone di nazionalità degli Stati Uniti d'America;

Ritenuto che è opportuno sottoporre l'azienda a sequestro ai sensi del citato R. decreto-legge e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La S. A. Intava, con sede a Genova, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Mario Forattini.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 dicembre 1941-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(220)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1942-XX.
Istituzione di un ufficio per la distribuzione degli olii e grassi industriali e per la disciplina della produzione saponiera, denominato « Ufficio grassi industriali ».

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1728, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito nella legge 20 marzo 1941-XIX, n. 122;

Visto il R. decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, numero 1696, sulla disciplina della produzione dei saponi;

Visto il decreto Ministeriale 10 marzo 1941-XIX contenente disposizioni concernenti la produzione degli olii da semi e la distribuzione degli olii e grassi industriali;

Considerata la urgente necessità di assicurare una efficace azione di coordinamento e di controllo della attività che gli enti e le aziende interessate debbono svolgere per l'attuazione della disciplina della distribuzione degli olii e grassi destinati ad uso industriale, nonchè della fabbricazione e distribuzione dei saponi;

Decreta:

Art. 1.

È istituito presso il Ministero delle corporazioni l'Ufficio per la distribuzione degli olii e grassi industriali e per la disciplina della produzione saponiera, denominato « Ufficio grassi industriali ».

L'Ufficio ha il compito di:

a) raccogliere dati e notizie per accertare le disponibilità degli olii e dei grassi industriali;

b) disciplinare e controllare la distribuzione e i consumi delle materie grasse nazionali e d'importazione destinate ad uso industriale, nonchè la fabbricazione e la distribuzione dei saponi e dei detersivi.

Nelle materie di sua competenza l'Ufficio può richiedere il parere del Comitato tecnico corporativo per i grassi, i saponi, le essenze ed i profumi, costituito con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, del 21 maggio 1937.

Art. 2.

Ferme restando le attribuzioni e le funzioni del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra per quanto concerne la utilizzazione dei grassi animali e ferme restando altresì le attribuzioni e le funzioni del Ministero dell'agricoltura e foreste per quanto concerne la disciplina della distribuzione degli olii e grassi alimentari e degli olii da semi, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i produttori, gli importatori e gli esportatori di olii e grassi vegetali ed animali destinati ad uso industriale, nonchè dei sottoprodotti e residui di lavorazione dei medesimi contenenti materie grasse debbono denunciare entro i primi giorni di ciascun mese all'Ufficio di cui al precedente art. 1 i quantitativi delle materie anzidette prodotti, importati o esportati nel mese precedente e le loro giacenze alla fine dello stesso mese.

Sono esenti dall'obbligo della denuncia:

a) i grassi di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 22 dicembre 1937-XVI, n. 2131, convertito nella legge 7 aprile 1938-XVI, n. 469;

b) il sego colato di origine nazionale e di importazione;

c) i grassi in « masse libere » provenienti da animali bovini, ovini (esclusi gli agnelli ed i capretti) ed equini, macellati all'estero e importati;

d) la glicerina greggia e gli acidi grassi di scissione, di cui all'art. 14 del R. decreto-legge 22 dicembre 1937-XVI, n. 2131, sopra citato;

e) gli olii da semi, di cui al decreto Ministeriale 10 marzo 1941-XIX, salvo quelli che, in seguito ad accordi intervenuti fra il Ministero dell'agricoltura e quello delle corporazioni, saranno denunciati direttamente a quest'ultimo.

Gli olii estratti dalle sanse di oliva, lavati, d'inferno e scaldati che risultano ad alta acidità, le morchie e i fondami nonchè le paste di rettificazione e le oleine derivanti dalla rettificazione dell'olio d'oliva debbono essere denunciati all'Ufficio, fermo restando l'obbligo della denuncia prescritta dall'art. 2 della legge 2 dicembre 1940-XIX, n. 1792, e dal decreto Ministeriale del 31 dicembre 1941 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia del 13 gennaio 1942-XX.

Le aziende obbligate alla denuncia stabilita dal presente articolo sono anche tenute a comunicare all'Ufficio tutti quegli ulteriori dati che venissero da esso richiesti.

Art. 3.

Gli olii e grassi ed i relativi sottoprodotti e residui di lavorazione soggetti all'obbligo della denuncia di cui all'articolo precedente, fatta eccezione per gli olii estratti dalle sanse, lavati, d'inferno e scaldati, per le morchie e i fondami, per le paste di rettificazione e per le oleine derivanti dalla rettificazione dell'olio di oliva, sono a disposizione dell'Ufficio sin dal momento della loro produzione o importazione nel Regno.

Art. 4.

L'Ufficio, in base alle denuncie ricevute e prescindendo, ove lo ritenga opportuno, dalle proposte formulate dagli interessati circa la destinazione dei prodotti, determina gli usi ai quali ciascuna azienda produttrice o importatrice dovrà destinare le materie grasse denunciate e messe a disposizione dell'Ufficio, e stabilisce i quantitativi a ciascun uso destinati.

Le materie grasse per le quali l'Ufficio determina la destinazione ai sensi del precedente capoverso debbono essere utilizzate in conformità delle modalità stabilite dall'Ufficio stesso.

Art. 5.

L'Ufficio provvede alla ripartizione fra le aziende industriali consumatrici:

a) delle materie grasse messe a disposizione ai sensi dell'art. 4;

b) dei quantitativi di olii estratti dalle sanse di oliva, lavati, d'inferno e scaldati con acidità superiore ai 30°, nonchè di morchie, fondami, paste di rettificazione e oleine, che saranno messe a disposizione del Ministero delle corporazioni, ai sensi dell'art. 2 della legge 2 dicembre 1940-XIX, n. 1792;

c) dei quantitativi di olii da semi che saranno messi a disposizione del Ministero delle corporazioni, ai sensi dell'art. 4 del decreto Ministeriale 10 marzo 1941-XIX;

d) di tutte quelle altre materie prime per saponeria che, a tale scopo, saranno messe a disposizione dell'Ufficio.

Art. 6.

Le aziende non potranno acquistare le materie anzidette se non su assegnazione dell'Ufficio e attraverso gli organi da questo designati.

Esse non potranno inoltre cederle a terzi ne impiegarle in modi e per usi diversi da quelli stabiliti dall'Ufficio nell'atto dell'assegnazione.

Ogni azienda dovrà munirsi di un registro di carico e scarico da esibire alle autorità preposte al controllo.

Art. 7.

Ai fini della sorveglianza sull'applicazione delle norme che disciplinano la fabbricazione e il commercio delle materie grasse e dei saponi di cui al presente decreto, è data facoltà agli ispettori dell'Ufficio ed a quelli dei Consigli provinciali delle corporazioni di accedere nei locali adibiti alla produzione e alla vendita delle materie anzidette e di procedere, in qualsiasi momento, al prelevamento di campioni, nonchè alle indagini che riterranno necessarie o che verranno loro ordinate dalle competenti autorità.

Art. 8.

Per le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Art. 9.

Il Ministero delle corporazioni potrà disporre a carico degli inadempienti agli obblighi stabiliti nell'art. 6 la riduzione e la sospensione delle assegnazioni di materie prime.

Art. 10.

Per il funzionamento, l'Ufficio è autorizzato ad assumere personale in via temporanea e alle condizioni previste dal R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto d'impiego privato.

A tal uopo l'Ufficio potrà disporre, oltrechè delle somme ricavate dalla gestione attuata in applicazione del R. decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1696, anche di quelle che il Consorzio nazionale degli industriali della saponeria e della stearineria di Genova mette a disposizione dell'Ufficio stesso.

Roma, addì 15 gennaio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
PARESCHI

(217)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica dell'Agro Romano n. 2

Con decreto Ministeriale 12 gennaio 1942-XX, n. 1351, è stato approvato lo statuto del Consorzio di bonifica dell'Agro Romano n. 2, a seguito del R. decreto 12 luglio 1938-XVI.

(238)

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica dell'Agro Romano n. 3

Con decreto Ministeriale 12 gennaio 1942-XX, n. 1352, è stato approvato lo statuto del Consorzio di bonifica dell'Agro Romano n. 3.

(239)

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica dell'Agro Romano n. 4

Con decreto Ministeriale 12 gennaio 1942-XX, n. 1353, è stato approvato lo statuto del Consorzio di bonifica dell'Agro Romano n. 4.

(240)

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica dell'Agro Romano n. 5

Con decreto Ministeriale 12 gennaio 1942-XX, n. 1354, è stato approvato lo statuto del Consorzio di bonifica dell'Agro Romano n. 5.

(241)

Costituzione del Consorzio di bonifica « Baitoni Sud » con sede in Montichiari (Brescia)

Con R. decreto 14 novembre 1941-XX, n. 3735, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre successivo al registro numero 23, foglio n. 360, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è stato costituito, ai sensi del R. decreto-legge 13 febbraio 1933-XI, n. 215, il Consorzio di bonifica « Baitoni Sud », con sede in Montichiari (Brescia).

(249)

Proroga della vendita dei marroni canditi e dei prodotti dolciari confezionati con l'impiego di mandorle, nocciole e noci.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con circolare telegrafica n. 18 in data 11 gennaio 1942-XX, diretta alle Sezioni provinciali dell'alimentazione ed agli Organi ed Enti interessati, ha consentito la vendita delle rimanenze invendute al 10 gennaio corrente di marroni canditi e di prodotti dolciari confezionati con l'impiego di mandorle, nocciole e noci, fino al 31 gennaio 1942-XX.

Resta, invece, confermato nel 31 dicembre u. s. il termine ultimo per la fabbricazione dei prodotti di cui sopra

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(260)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 9 gennaio 1942-XX - N. 5

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4,05	—
Belgio (belgas)	—	3,0418
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile (milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	3,6680
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucre)	—	—
Estonia (corona)	—	4,6970
Finlandia (marka)	—	38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	—	—
Grecia (dracma)	—	12,50
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,7860	0,7670
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
S. U. America (dollaro)	—	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	4,67976
U.R.S.S. (rublo)	—	—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—
Croazia (kuna)	—	38 —

Rendita 3,50 % (1906)	79,25
Id. 3,50 % (1902)	76,275
Id. 3 % lordo	52,525
Id 5 % (1935)	92,725
Redimibile 3,50 % (1934)	73,125
Id 5 % (1936)	94,30
Obbligazioni Venezie 3,50 %	94,70
Buoni Tesoro novenn. 4 % - scad. 15 febbraio 1943	98,825
Id. Id. Id. 4 % Id. 15 dicembre 1943	98,025
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944)	98,325
Id. Id. Id. 5 % Id. (1949)	97,575
Id Id. Id. 5 % - Id. (1950)	97,50

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

38ª Estrazione di cartelle speciali 3,75 % di Credito comunale e provinciale

Il giorno 9 febbraio 1942-XX, alle ore 9, in una sala aperta al pubblico a pianterreno del palazzo in via Goito n. 4, ove ha sede la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, avrà luogo la 38ª estrazione di cartelle speciali 3,75 % di Credito comunale e provinciale.

Saranno sorteggiati n. 2678 titoli, pari a n. 5502 cartelle per il complessivo capitale nominale di L. 2.751.000, come dal seguente prospetto:

Titoli unitari	n. 2182	per il capitale nom. di	L. 1.091.000
» quintupli	» 456	» »	» 1.140.000
» ventupli	» 28	» »	» 280.000
» quarantupli	» 12	» »	» 240.000
Totale	N. 2678		L. 2.751.000

I numeri dei titoli sorteggiati saranno pubblicati in un supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 gennaio 1942-XX

(255) *Il direttore generale*: BONANNI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi della benzina auto pura e della miscela benzina alcole

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 215 dell'11 gennaio corrente, ha stabilito come appresso i prezzi della benzina-auto pura, della miscela benzina-alcole e del gasolio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 1942-XX.

Listino prezzi della benzina auto pura e della miscela benzina 80 %, alcole 20 % in volume

Provincie di Bologna, Brescia, Cremona, Ferrara, Littoria, Lucca, Mantova, Milano, Modena, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Reggio E., Roma, Rovigo, Savona, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza:

per Hl. pura L. 542, miscela B/A L. 542; in fusti per q.le pura L. 745,45, miscela B/A L. 732,50; nuda per q.le pura lire 742,45, miscela B/A L. 729,50.

Provincie di Alessandria, Aosta, Apuania, Asti, Belluno, Bergamo, Bolzano, Como, Cuneo, Firenze, Fiume, Forlì, Genova, Gorizia, Imperia, Livorno, Napoli, Novara, Pisa, Pistoia, Ravenna, Sondrio, Spezia, Torino, Trento, Trieste, Udine, Varese, Vercelli:

per Hl. pura L. 543, miscela B/A L. 543; in fusti per q.le pura L. 746,85, miscela B/A L. 733,80; nuda per q.le pura lire 743,85, miscela B/A L. 730,80.

Provincie di Arezzo, Frosinone, Grosseto, Perugia, Pesaro, Pola, Rieti, Salerno, Siena, Terni, Viterbo:

per Hl. pura L. 544, miscela B/A L. 544; in fusti per q.le pura L. 748,20, miscela B/A L. 735,15; nuda per q.le pura lire 745,20, miscela B/A L. 732,15.

Provincie di Ancona, Aquila, Ascoli, Chieti, Macerata, Pescara, Teramo:

per Hl. pura L. 545, miscela B/A L. 545; in fusti per q.le pura L. 749,55, miscela B/A L. 736,50; nuda per q.le pura lire 746,55, miscela B/A L. 733,50.

Provincie di Agrigento, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Cosenza, Enna, Foggia, Lecce, Matera, Messina, Nuoro, Palermo, Potenza, Ragusa, Reggio C., Sassari, Siracusa, Taranto, Trapani:

per Hl. pura L. 545; in fusti per q.le pura L. 749,55; nuda per q.le pura L. 746,55.

Provincia di Lubiana:

per Hl. pura L. 408; in fusti per q.le pura L. 561,90; nuda per q.le pura L. 558,90.

Provincia di Spalato-Zara:

per Hl. pura L. 380; in fusti per q.le pura L. 524,25; nuda per q.le pura L. 521,25.

Provincia di Cattaro:

per Hl. pura L. 449; in fusti per q.le pura L. 615; nuda per q.le pura L. 612.

Zona franca di Fiume:

per Hl. pura L. 143,70, miscela B/A L. 220,85; in fusti per q.le pura L. 199,85, miscela B/A L. 300,25; nuda per q.le pura L. 196,85, miscela B/A L. 297,25.

Zona franca di Zara:

per Hl. pura L. 145,30; in fusti per q.le pura L. 202,05; nuda per q.le pura L. 199,05.

Note: I prezzi s'intendono per merce consegnata franco deposito, o franco domicilio del cliente, o stazione ferroviaria, nell'ambito di ciascuna provincia.

Nei prezzi non sono compresi i dazi comunali applicati da alcuni comuni.

Sui prezzi si applicano i seguenti sconti:

ai rivenditori per Hl. L. 13 per q.le L. 17,80;

alle imprese esercenti autoservizi pubblici per Hl. L. 9 per q.le L. 12,25;

alle industrie per Hl. L. 9 per q.le L. 12,25;

ai rivenditori con distributore di proprietà per Hl. L. 18 per q.le L. 24,60.

Listino prezzi gasolio nazionale.

Provincia	Prezzo per q.le in fusti	Prezzo per q.le merce nuda	Prezzo per hl.
Agrigento	545,85	542,85	458,70
Alessandria	534,40	531,40	449,05
Ancona	542 —	539 —	455,45
Aosta	540 —	537 —	453,75
Apuania	532,95	529.95	447,80
Aquila	551,45	548,45	463,45
Arezzo	537,95	534,95	452,05
Ascoli Piceno	544 —	541 —	457,15
Asti	535,45	532,45	449,90
Avellino	543,85	540,85	457 —
Bari	542,75	539,75	456,10
Belluno	535,45	532,45	449,90
Benevento	544,30	541,30	457,40
Bergamo	538,45	535,45	452,45
Bologna	536,95	533,95	451,20
Bolzano	538,45	535,45	452,45
Brescia	537,45	534,45	451,60
Brindisi	543,85	540,85	457 —
Cagliari	552 —	549 —	463,90
Caltanissetta	545,85	542,85	458,70
Campobasso	546,85	543,85	459,55
Catania	544,30	541,30	457,40
Catanzaro	547,90	544,90	460,45
Cattaro	326,90	—	276,25
Chieti	551,45	548,45	463,45
Como	538,45	535,45	452,45
Cosenza	549,45	546,45	461,75
Cremona	536,95	533,95	451,20
Cuneo	534,95	531,95	449,50
Enna	546,35	543,35	459,15
Ferrara	535,45	532,45	449,90
Firenze	534,95	531,95	449,50
Fiume	535,95	532,95	450,35
Foggia	546,35	543,35	459,15
Forlì	538,45	535,45	452,45
Frosinone	546,35	543,35	459,15
Gorizia	533,95	530,95	448,65
Genova	540,20	537,20	453,95
Grosseto	536,45	533,45	450,75
Imperia	543,30	540,30	456,55
La Spezia	540,20	537,20	453,95
Lecce	544,85	541,85	457,85
Littoria	546,40	543,40	459,15
Livorno	530,95	527,95	446,10
Lubiana	304,60	301,60	254,85
Lucca	533,40	530,40	448,20
Macerata	543,45	540,45	456,70
Mantova	536,45	533,45	450,75
Matera	546,40	543,40	459,15
Messina	540,20	537,20	453,95
Milano	536,95	533,95	451,20
Modena	537,45	534,45	451,60
Napoli	540,20	537,20	453,95

Provincia	Prezzo per q.le in fusti	Prezzo per q.le merce nuda	Prezzo per hl.
Novara	536,45	533,45	450,75
Nuoro	552 —	549 —	463,90
Padova	532,95	529,95	447,80
Palermo	540,20	537,20	453,95
Parma	535,95	532,95	450,35
Pavia	535,95	532,95	450,35
Perugia	549,45	546,45	461,75
Pesaro	540 —	537 —	453,75
Pescara	551,45	548,45	463,45
Piacenza	536,95	533,95	451,20
Pisa	532,40	529,40	447,35
Pistoia	534,95	531,95	449,50
Pola	536,45	533,45	450,75
Potenza	546,40	543,40	459,15
Ragusa	549,90	546,90	462,15
Ravenna	537,45	534,45	451,60
Reggio Calabria	542,30	539,30	455,70
Reggio Emilia	536,45	533,45	450,75
Rieti	552,55	549,55	464,35
Roma	549,45	546,45	461,75
Rovigo	534,40	531,40	449,05
Salerno	543,30	540,30	456,55
Sassari	552 —	549 —	463,90
Savona	540,20	537,20	453,95
Siena	535,95	532,95	450,35
Siracusa	546,85	543,85	459,55
Sondrio	540,45	537,45	454,15
Spalato	308,80	305,80	258,40
Taranto	545,85	542,85	458,70
Teramo	553 —	550 —	464,75
Terni	552 —	549 —	463,90
Torino	536,45	533,45	450,75
Trapani	545,35	542,35	458,30
Trento	536,45	533,45	450,75
Treviso	532,40	529,40	447,35
Trieste	530,95	527,95	446,10
Udine	534,95	531,95	449,50
Varese	539 —	536 —	452,90
Venezia	530,95	527,95	446,10
Vercelli	536,45	533,45	450,75
Verona	535,45	532,45	449,90
Vicenza	533,95	530,95	448,65
Viterbo	551,45	548,45	463,45
Zara	308,80	305,80	258,40
Merce schiava:			
Fiume (zona franca)	152,15	149,15	126,05
Zara (zona franca)	160,10	157,10	132,75
Città Vaticano	164,10	161,10	136,15

Note: I prezzi s'intendono per merce consegnata franco depositi o franco domicilio del cliente o stazione ferroviaria, nell'ambito di ciascuna provincia.

Nei prezzi non sono compresi i dazi comunali applicati da alcuni comuni.

Sui prezzi si applicano i seguenti sconti:

ai rivenditori per hl. L. 9 per q.le L. 10,50;

alle imprese esercenti autoservizi pubblici per hl. L. 5 per q.le L. 5,80;

ai rivenditori con distributori di proprietà per hl. lire 12,50 per q.le L. 14,50.

(258)

Prezzi della glicerina

In relazione ai nuovi prezzi del sego animale, il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 205 del 2 gennaio corrente, ha modificato come appresso i prezzi della glicerina, stabiliti con la circolare P. 1038 del 3 dicembre 1940:

Glicerina grezza di saponificazione 88 % di glicerolo B. S.S. L. 1310 al quintale.

Glicerina grezza sotto liscivia 80 % di glicerolo B.S.S. L. 1070 al quintale.

Glicerina per dinamite, specificazione Nobel, testo italiano 1930 L. 1900 al quintale.

I prezzi soprariportati sono applicabili per qualsiasi quantitativo.

Per le qualità sottoelencate di glicerina i prezzi fissati sono applicabili per quantitativi da dieci a cento quintali:

Glicerina bidistillata medicinale F.U. 30 Bè L. 1900 al quintale.

Glicerina bidistillata medicinale F.U. 28 Bè L. 1800 al quintale.

Glicerina bianca 28 Bè L. 1725 al quintale.

Glicerina distillata paglierina 28 Bè L. 1650 al quintale.

Glicerina raffinata bionda 28 Bè L. 1550 al quintale.

Per le vendite di quantitativi superiori ai cento quintali si dovrà applicare la riduzione di L. 25 al quintale; per le vendite di quantitativi da cinque a dieci quintali (esclusi) la maggiorazione non potrà eccedere L. 75 al quintale; per le vendite di quantitativi inferiori ai cinque quintali, la maggiorazione non potrà eccedere L. 150 al quintale sui prezzi base soprariportati.

I suddetti prezzi si intendono per vendite di merce nuda franco fabbrica del produttore; per l'infustamento viene consentito un compenso non superiore a L. 1 per ogni quintale di merce infustata.

I prezzi di vendita dal produttore stabiliti con la presente circolare saranno applicati con decorrenza dalle assegnazioni rilasciate dal Fabbriguerra dal 1° novembre scorso anno in poi.

Per le vendite al dettaglio da magazzino, il rivenditore dovrà praticare per la merce nuda prezzi non superiori a quelli consentiti ai produttori per vendite inferiori ai cinque quintali, aumentati delle spese di trasporto e di una maggiorazione non superiore a L. 3 al chilo.

Si conferma che le suddette disposizioni si applicano alla glicerina ottenuta con qualsiasi procedimento.

(253)

Prezzi degli anticrittogamici

A seguito della cessazione della quota integrativa da parte dello Stato sul rame destinato agli anticrittogamici, il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 208 del 2 gennaio corrente, ha stabilito i seguenti prezzi per le vendite dal produttore, riferiti tutti alla base del mese di dicembre dello scorso anno:

Solfato di rame L. 712,50 al quintale;

Ossicloruri L. 524 al quintale;

Ramital, cupramina e F. 1 L. 397 al quintale.

Per gli zolfi ramati, nella cui composizione è ammesso soltanto l'impiego di ossicloruro e non più quello del solfato di rame, viene consentita una maggiorazione, sui prezzi di cui alla circolare P. 73 del 1941, di L. 3,35 per ogni unità di ossicloruri contenuta in un quintale di prodotto.

Con successive disposizioni saranno impartite le norme per la fissazione dei prezzi al minuto.

Fino a che tale fissazione non sarà fatta, restano immutati gli attuali prezzi al minuto.

(251)

Prezzi della galalite

In relazione ai nuovi prezzi della caseina, il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 204 del 2 gennaio corrente, ha modificato come appresso i prezzi della galalite (o corno artificiale) stabiliti con il provvedimento P. 176 del 3 novembre 1937:

per le tinte unite L. 32,55 al chilo;

per le tinte venate L. 33,55 al chilo;

per le tinte diagonali L. 34,55 al chilo;

per le tinte setificate L. 35,55 al chilo.

(252)

Prezzi degli acidi grassi

In relazione ai nuovi prezzi del sego animale e del grasso d'ossa, fissati nella circolare P. 143 del 18 ottobre scorso, il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 206 del 2 gennaio corrente, ha modificato come appresso i prezzi degli acidi grassi animali stabiliti con le circolari P. 715 e P. 716 del 26 marzo 1940:

Acidi grassi da sego L. 1000 per quintale.

Acidi grassi da grasso d'ossa L. 800 per quintale.

I suddetti prezzi s'intendono per merce nuda franco stabilimento di scissione ed avente non oltre il 2 % di acqua ed impurità.

Per l'infustamento della merce viene consentito un compenso non superiore a L. 1 per ogni quintale di merce infustata.

Le presenti disposizioni saranno applicate con decorrenza dalle assegnazioni rilasciate dal Fabbriguerra dal 1° novembre scorso anno in poi.

(254)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso a 19 posti di applicata alle scritture nell'Amministrazione dei monopoli di Stato

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed i successivi sull'ordinamento gerarchico del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928 che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e successive modificazoni apportate coi Regi decreti 21 marzo 1930, n. 219; 22 ottobre 1936, n. 1924; 1° marzo 1938, n. 125, e 11 aprile 1940, n. 278;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 28 successivo, registro 1 Monopoli, foglio n. 146, col quale venne indetto un concorso per esami a 19 posti di applicata alle scritture (grado 12°) nel personale di 2ª categoria dell'Amministrazione dei monopoli di Stato (ruolo del personale di scrittura);

Visto il risultato degli esami stessi, come dai verbali della Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 24 maggio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno successivo, registro 1 Monopoli, foglio 302;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a 19 posti di applicata alle scritture (grado 12°) nel personale di 2ª categoria dell'Amministrazione dei monopoli di Stato (ruolo del personale di scrittura), indetto con decreto Ministeriale 18 febbraio 1941-XIX, citato nelle premesse:

Numero di graduatoria	Cognome, nome e paternità	Votazione ottenuta			
		Media dei punti riportati nelle prove scritte	Aliquota dei punti riportati nella prova facoltativa di dattilografia	Prova orale	Somma dei punti
1	Puglisi dr. Maria fu Carmelo, orfana di guerra	8,375	—	9,500	17,875
2	Nascimbeni Nella di Gaetano	7,750	0,350	9,500	17,600
3	Biagi Marcella di Giuseppe	7,625	0,400	9,500	17,525
4	Gasparini Laura, nata Fini Storchi fu Venanzio, coniugata	7,500	0,375	9,500	17,375
5	Fochi Marta di Ennio	7,625	—	9,750	17,375
6	Camerano Giuseppina di Prospero	8,125	0,450	7,750	17,325
7	Satolli Ilda fu Filippo, orfana di guerra	7,500	—	9,750	17,250
8	Palai Amalia di Spartaco	7,625	0,375	9,250	17,250
9	Nannuzzi Marcella di Augusto	7,375	—	9,750	17,125
10	Colelli Marcella di Celestino	7,500	0,325	9,250	17,075
11	Di Russo Maria di Giuseppe	7,625	—	9,250	16,875
12	Mancini Maria di Gualtiero	7,250	—	9,500	16,750
13	Catalani Annita fu Alberto	7,375	—	9,250	16,625
14	Vaccari Giuseppina di Francesco	7 —	0,350	9,250	16,600
15	Trenti Virginia di Mario, nata il 1° aprile 1915	7,125	0,375	9 —	16,500
16	Bonardi Maria Luisa di Gustavo, nata il 2 gennaio 1920	7,500	—	9 —	16,500
17	Gomba Vanda di Antonio	7,500	0,475	8,500	6,475
18	Barresi Cunegonda di Ignazio	7,875	0,400	8 —	16,275
19	Bistolfi Gerolama di Pietro	7,125	0,300	8,750	16,175
20	Oliviero Irene fu Vincenzo	7,250	0,325	8,500	16,075
21	Bruno Maria di Francesco	7,250	0,300	8,500	16,050
22	Gelli Giulietta di Luigi	7,125	0,325	3,500	15,950
23	Ca[illegible]li Maria Rina nata Racca fu Francesco, coniugata	7,375	—	8,500	15,875
24	Provenzale Antonietta di Giovanni	7,875	—	8 —	15,875
25	Colombini Maria Cecilia di Argante	7 —	—	8,750	15,750
26	Takacs Lucia di Giuseppe	7,375	—	8,250	15,625
27	Prati Gina di Gaspare, figlia invalido di guerra - Avventizia	7,125	—	8,250	15,375
28	Tarallo Sara fu Giov. Batt., figlia invalido di guerra	7,625	—	7,750	15,375
29	Cerretelli Adriana di Guido	7 —	0,300	8 —	15,300
30	Traini Giulia di Adriano, nata il 21 novembre 1915	7 —	—	8,250	15,250
31	Giunti Milena di Ottavio, nata il 21 gennaio 1921	7,250	—	8 —	15,250
32	Bambi Luigia fu Ciro	8 —	0,375	6,750	15,125
33	Marcellino Zara di Maria Rosa	7 —	—	8 —	15 —
34	Pisapia Ernesta di Enrico, avventizia	7,625	—	7,250	14,875
35	Vanzini Giustina di Rodolfo, nata il 26 ottobre 1916	7,375	—	7,500	14,875
36	Amati Angela di Nicola, nata il 28 febbraio 1922	7,625	—	7,250	14,875
37	Marengo Giulia di Secondo	7,250	—	7,500	14,750
38	Buzzi Carla di Astorre	7,250	—	7,250	14,500
39	Marinucci Adele fu Giov. Battista, nata l'11 ottobre 1917	7,125	—	7,250	14,375
40	Corelli Maria di Fausto, nata il 12 settembre 1920	7,125	—	7,250	14,375
41	Stazi Nella di Umberto	7,625	0,425	6,250	14,300
42	Gambetti Teresa di Francesco	8 —	—	6,250	14,250
43	Minucciani Maria Lubiana di Giulio, figlia inval. di guerra, nata il 17 febbraio 1922	7,250	—	6,250	13,500
44	Martinelli Umberta di Umberto, figlia invalido di guerra, nata l'8 maggio 1922	7,500	—	6 —	13,500
45	Franchi Franca di Guido	7 —	—	6,500	13,500
46	Masotto Caterina di Giuseppe	7 —	0,350	6 —	13,350

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui al precedente art. 1 e tenute presenti le disposizioni a favore delle coniugate, sono dichiarate vincitrici del concorso le seguenti candidate:

1. Puglisi dr. Maria fu Carmelo
2. Nascimbeni Nella di Gaetano
3. Biagi Marcella di Giuseppe
4. Gasparini Laura, nata Fini Storchi fu Venanzio
5. Fochi Marta di Ennio
6. Camerano Giuseppina di Prospero
7. Satolli Ilda fu Filippo
8. Palai Amalia di Spartaco
9. Nannuzzi Marcella di Augusto
10. Colelli Marcella di Celestino
11. Di Russo Maria di Giuseppe
12. Mancini Maria di Gualtiero
13. Catalani Annita fu Alberto
14. Vaccari Giuseppina di Francesco
15. Trenti Virginia di Mario
16. Bonardi Maria Luisa di Gustavo
17. Gomba Vanda di Antonio
18. Barresi Cunegonda di Ignazio
19. Carelli Maria Rina nata Racca fu Francesco

Sono dichiarate idonee:

1. Bistolfi Gerolama di Pietro
2. Oliviero Irene fu Vincenzo
3. Bruno Maria di Francesco
4. Gelli Giulietta di Luigi
5. Provenzale Antonietta di Giovanni
6. Colombini Maria Cecilia di Argante
7. Takacs Lucia di Giuseppe
8. Prati Gina di Gaspare
9. Tarallo Sara fu Giovan. Batt.
10. Cerretelli Adriana di Guido
11. Traini Giulia di Adriano
12. Giunti Milena di Ottavio
13. Bambi Luigia fu Ciro
14. Marcellino Zara di Maria Rosa
15. Pisapia Ernesta di Enrico
16. Vanzini Giustina di Rodolfo
17. Amati Angela di Nicola
18. Marengo Giulia di Secondo
19. Buzzi Carla di Astorre
20. Marinucci Adele fu Giovanni Battista
21. Corelli Maria di Fausto
22. Stazi Nella di Umberto
23. Gambetti Teresa di Francesco
24. Minucciani Maria Lubiana di Giulio
25. Martinelli Umberta di Umberto
26. Franchi Franca di Guido
27. Masotto Caterina di Giuseppe

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 dicembre 1941-XX

(156) *Il Ministro*: Di Revel

REGIA PREFETTURA DI CATANIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visti i verbali rassegnati dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1939;

Ritenuto che la predetta Commissione in base alle risultanze dell'esame dei titoli e della prova orale, ha formato la graduatoria delle candidate risultate idonee secondo l'ordine della votazione conseguita;

Visti l'art. 69 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate idonee nel concorso per quattro posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1939:

1. Ciatto Nunziata di Gaetano . . . . punti 47.24/100
2. Tomaselli Giuseppa fu Concetto . . . » 46.67/100
3. German Angela di Giuseppe . . . . » 46.53/100
4. Raciti Rosa di Giuseppe . . . . . punti 45.53/100
5. Lizzio Giovanna fu Giovanni . . . » 45.06/100
6. Tanteri Maria di Eugenio . . . . . » 44.40/100
7. Palermo Giuseppina fu Antonino . . » 43.73/100
8. Reitano Iolanda di Matteo . . . . » 43.22/100
9. Leonardo Rosaria di Filadelfio . . . » 43.16/100
10. Bertolo Antonina di Francesco . . . » 43.00/100
11. Russo Maria di Giuseppe . . . » 40.98/100
12. Zappalà Concettina di Antonio . . . » 40.79/100
13. Rosolia Filippina di Francesco. . . » 40.11/100
14. Lombardo Lucia di Carmelo . . . . » 39.08/100
15. Valvo Francesca di Pietro . . . . » 38.00/100
16. Caltabiano Rosaria di Rosario . . . » 36.09/100
17. Canino Angela di Giovanni. . . . . » 35.26/100
18. Zappalà Sebastiana fu Diego . . . . » 35.00/100

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Catania, addì 20 dicembre 1941-XX

Il prefetto: Zannelli

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il proprio decreto di ugual numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate, idonee nel concorso per quattro posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1939;

Ritenuto che occorre provvedere alla dichiarazione delle candidate vincitrici per ciascuno dei posti messi a concorso, secondo l'ordine della graduatoria e per le sedi che ciascuna candidata avrà indicato per la prima nell'ordine della preferenza e fino alla attribuzione di tutti i posti messi a concorso;

Visti gli articoli 69 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 381;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici ai posti di ostetrica condotta vacanti e messi a concorso al 30 novembre 1939 secondo l'indicazione accanto a ciascuna assegnata:

1. Ciatto Nunziata di Gaetano, per il posto di ostetrica condotta di S. Agata Battiati;
2. Tomaselli Giuseppa fu Concetto, per il posto di ostetrica condotta di Trecastagni;
3. German Angela di Giuseppe, per il posto di ostetrica condotta di S. Maria di Licodia;
4. Raciti Rosa di Giuseppe, per il posto di ostetrica condotta di Maletto.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti degli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281 nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Catania, addì 20 dicembre 1941-XX

Il prefetto: Zannelli

(86)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.